

REGIONE CAMPANIA



E. D. I. S. U. - Salerno

Ente per il diritto allo studio universitario

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

DI SERVIZI PER LA GESTIONE – CONDUZIONE – MANUTENZIONE DEGLI
ALLOGGI PER STUDENTI, PERSONALE DOCENTE E TECNICO
AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

<p>REGOLAMENTO MINI APPARTAMENTI - RESIDENZE UNIVERSITARIE</p>
--

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____

MINI APPARTAMENTI - RESIDENZE UNIVERSITARIE

REGOLAMENTO

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Ente per il diritto allo studio, provvede attraverso il Concessionario ad erogare servizi abitativi nei mini appartamenti ubicati nelle proprie strutture -residenziali nel rispetto della normativa in vigore e del presente regolamento.

2. L'assegnazione dei mini appartamenti, destinata all'utenza universitaria con l'esclusione di massima della categoria degli studenti universitari, ai quali sono riservati i posti alloggio compresi nelle strutture residenziali, avviene ad opera dell'E.DI.S.U. nel rispetto dei criteri delineati nel presente regolamento.

ART. 2 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI MINI APPARTAMENTI

1. I mini appartamenti possono essere concessi in uso al medesimo utente per un periodo massimo di dieci (10) mesi.

2. Nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 luglio l'assegnazione è riservata agli utenti che presentino i seguenti requisiti soggettivi:

- Docenti o utenti universitari di nazionalità diversa da quella italiana;
- Docenti o utenti universitari residenti in regioni diverse da quella campana;
- Docenti o utenti universitari residenti in province diverse da quella di Salerno;
- Docenti che chiedano l'assegnazione in comunione con altri;
- Docenti con famiglia.

3. In costanza di domande di ospitalità in esubero rispetto al numero di mini appartamenti disponibili saranno preferite quelle che contemplano una permanenza più lunga e, in subordine, quelle provenienti da utenti residenti nella località più distante dall'Università di Salerno.

ART. 3 - DURATA, COSTO E PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il costo per l'utente che usufruisce del servizio è di E 600,00 (seicento/00) mensili.

Il tempo di utilizzo è pattuito per 10 mesi ovvero 5 mesi.

Nel periodo che va dal 16 luglio al 14 settembre la determinazione del corrispettivo è demandata al concessionario in sede di offerta tecnica e potrà variare in relazione al numero degli occupanti e all'eventuale legame di parentela tra loro esistente.

3. Il pagamento del servizio deve essere effettuato mensilmente.

ART. 4 - DOCUMENTI PER L'ACCESSO ALLA STRUTTURA

(inizio/termine/modalità)

1. L'utente, al momento dell'assegnazione del mini appartamento, deve:

a) presentare ai soggetti a ciò preposti dal Concessionario un valido documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto) e sottoscrivere la dichiarazione con cui, ai sensi del d.p.r. 445/00, attesta l'esistenza del rapporto, anche transitorio, con l'Università degli Studi di Salerno;

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____

- b) sottoscrivere per accettazione il presente Regolamento e le condizioni generali di contratto predisposte dal Concessionario nel rispetto del Regolamento stesso;
- c) sottoscrivere il verbale di consegna della stanza assegnata, relativo allo stato dell'immobile, all'identificazione e allo stato degli arredi, previa verifica con l'incaricato del concessionario; tutte le attrezzature, impianti, arredi, ecc, che costituiscono la dotazione del mini appartamento assegnato sono affidati in custodia all'utente per tutto il periodo di assegnazione.

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le assegnazioni l'utente all'atto d'ingresso è tenuto a versare al Concessionario, quale deposito cauzionale infruttifero, la somma di € 600,00, che sarà restituita al momento del rilascio.
2. In caso di danni ai mini appartamenti, ai mobili o alle attrezzature che li servono, accertata la loro entità, previa comunicazione all'interessato, il Concessionario provvederà a detrarre dalla cauzione depositata l'importo corrispondente, salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 6 - CONSEGNA E RILASCIO CAMERA

1. All'inizio e alla fine del periodo del soggiorno, l'utente in contraddittorio con un incaricato del concessionario procederà alla constatazione dello stato dei locali e degli arredi del mini appartamento ai sensi dell'articolo 4 lettera c).
2. L'utente verrà ritenuto responsabile di tutte le modifiche non registrate sul verbale di entrata, degli eventuali ammanchi, rotture e danneggiamenti cagionati, non conseguenti ad un normale deperimento.
3. Alla fine del periodo di soggiorno l'utente deve obbligatoriamente lasciare il mini appartamento sgombro da ogni effetto personale e riconsegnare la scheda magnetica all'incaricato del Concessionario.

ART.7 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Gli utenti, durante il soggiorno, devono mantenere un comportamento corretto improntato al reciproco rispetto e alla civile convivenza, collaborando con gli altri utenti e con il personale incaricato.
2. Tutti gli utenti devono interrompere tra le ore 23.00 e le ore 8.00 le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo agli altri ospiti della residenza.
3. È fatto divieto altresì di:
 - a) fare uso nei mini appartamenti di stufe a gas o simili, di tostapane, forni ai sensi dell'art. 7 della legge 18/7/1980 n. 406 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo l'uso delle attrezzature in dotazione alla cucina angolo cottura, esistente in camera;
 - b) introdurre attrezzature o arredi senza autorizzazione;
 - c) attuare spostamenti, modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;
 - d) introdurre nei mini appartamenti materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive;
 - e) collocare sui davanzali oggetti, la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti;
 - f) tenere animali di qualsiasi specie;
 - g) manomettere gli interruttori elettrici;

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____

- h) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori degli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate all'utente responsabile;
- i) lasciare attivi, all'uscita della camera, i comandi degli apparati elettrici, dell'acqua e della cucina;
- l) stendere i propri indumenti al di fuori degli spazi dedicati;
- m) fumare in ogni locale ad eccezione di quelli in cui è espressamente consentito.
5. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo potrà comportare l'interruzione del servizio e la risoluzione del contratto, fermo il pagamento del corrispettivo per l'intero periodo oggetto di prenotazione e il risarcimento degli eventuali danni prodotti.

ART. 8 - SERVIZI

1. La pulizia quotidiana ordinaria del mini appartamento è a carico dell'utente.
 2. Il concessionario effettuerà, invece, in dette camere ogni 7 giorni - ed in ogni caso quando un utente dovesse abbandonare il mini appartamento o prima dell'ingresso di un nuovo utente – un intervento di pulizia consistente in: spolveratura di superfici fisse e mobili; lavaggio dei pavimenti; pulitura e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari, ripasso degli infissi e lavaggio vetri e cambio biancheria.
 3. Il concessionario provvederà periodicamente alle disinfezioni e alla pulizia straordinaria di tutti i locali anche comuni delle residenze universitarie in cui sono situati i mini appartamenti. In tali occasioni, i mini appartamenti dovranno essere opportunamente sgombrati.
 4. Il concessionario fornisce agli utenti il corredo da camera (lenzuola, federe, coperte, copri letto, etc.). Il concessionario provvede alla sostituzione della biancheria a seguito di normale usura ovvero in occasione di un nuovo ingresso.
 5. E' a disposizione dell'utenza un servizio di lavanderia a pagamento.
 6. Le camere sono dotate di cucine, attrezzate con piano di cottura elettrico, lavello, armadietti etc.
 7. Gli utenti non possono allontanarsi durante la cottura dei cibi, non possono lasciare accese le piastre elettriche. E' assolutamente vietato manomettere gli interruttori protetti che si trovano nelle cucine. E' altresì vietato manomettere o spostare gli elettrodomestici concessi in uso.
 8. I guasti agli impianti (luce, acqua, ascensori) ed alle attrezzature di uso sia comune sia individuale possono essere immediatamente segnalati al personale in servizio che richiederà l'intervento dei servizi tecnici competenti.
 9. Gli utenti possono segnalare agli incaricati presenti nella struttura ogni problema derivante dall'andamento dei servizi o dalla convivenza notturna.
 10. Al momento dell'ingresso sarà consegnata agli utenti una scheda magnetica che consentirà loro l'accesso nei mini appartamenti; qualora il mini appartamento sia occupato da più ospiti ciascuno di questi sarà munito di scheda magnetica.
- E' vietato fare copia delle schede magnetiche consegnate all'atto dell'ingresso. In caso di furto o smarrimento della scheda magnetica l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al personale incaricato dal Concessionario.

ART. 9 - CONSUMI

Le spese di luce ed acqua relative ad uso normale e corretto delle strutture della residenza sono a carico del gestore. Qualora siano riscontrati costi di gestione delle varie utenze superiori all'

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____

ammontare medio preventivato, si procederà a sistematici controlli per individuare la causa dell'aumento dei costi e si adotteranno i provvedimenti che il caso richiede, compreso l'addebito all'utente responsabile dell'eccesso di consumo.

ART. 10 - CESSIONE DI POSTO LETTO

1. Gli utenti dei mini appartamenti non possono in alcun caso cederne l'uso a terzi, neanche temporaneo, pena l'interruzione immediata del servizio e fermo restando il pagamento del canone per l'intero periodo prenotato.
2. L'utente al momento della prenotazione è tenuto ad indicare al Concessionario l'eventuale presenza di familiari o accompagnatori con cui condividere l'alloggio.
3. L'ingresso dei minori nella struttura tanto in qualità di ospiti quanto di visitatori è consentito solo ove si dimostri il legame di parentela con l'utente.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

1. L'utente è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento, anche in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del soggiorno nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento.
2. L'Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di furto di effetti personali e/o valori degli assegnatari o danneggiamenti degli stessi.
3. L'utente è tenuto a dare notizia con tempestività di eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di occupazione del mini appartamento, in tale ipotesi il gestore sospenderà temporaneamente l'assegnazione dall'uso del posto letto fino all'avvenuta guarigione attestata con apposito certificato medico.

ART. 12 – DISPONIBILITA' DELLE RESIDENZE NEL PERIODO ESTIVO

In deroga a quanto previsto dall' art. 2 del presente Regolamento, nel periodo estivo compreso tra il 16 luglio e il 14 settembre il Concessionario potrà concedere il servizio abitativo anche ad utenza diversa da quella universitaria, fermo il rispetto degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del presente regolamento.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS 196/03

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'E.DI.S.U e dal concessionario unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali al fine di consentire l'erogazione del servizio alloggio ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli utenti. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati della gestione con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.

Conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti privati o ad enti pubblici economici, al solo fine di consentire erogazione del servizio alloggio.

Il titolare del trattamento è l'E.DI.S.U - Via Ponte Don Melillo - Fisciano (SA) Fax 089/9501476.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Con l'assegnazione del mini appartamento l'utente si impegna al rigoroso rispetto del presente regolamento che gli viene consegnato all'ingresso.

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____

2. Gli utenti sono tenuti ad osservare le vigenti disposizioni di legge, i regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili e le disposizioni impartite dall'Ente.

3. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni si rinvia alle norme del codice civile e del codice penale ed a tutte le altre leggi, regolamenti ed usi vigenti in materia.

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____